



Studio Ghiretti Commercialisti Associati

Studio Ghiretti

Commercialisti associati

Dr. Daniele Ghiretti
Dott.ssa Alessandra Coruzzi

Dr. Domenico Coronese
Dott.ssa Carmela Russo

Rag. Beatrice Galliani
Rag. Biancamaria Ghiretti

CIRCOLARE INFORMATIVA

Aggiornamenti di attualità

A seguire una selezione di novità normative tratte dai quotidiani di informazione fiscale che riteniamo possano essere di vostro interesse.

1. PROROGA DELLA RISCOSSIONE

Con Comunicato Stampa n° 88 del 30 aprile 2021, Il MEF comunica che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall'art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni).

La sospensione riguarda:

- cartelle di pagamento;
- avvisi di addebito;
- avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, nonché l'invio di nuove cartelle.

Fino a tale data è, inoltre, sospesa la possibilità per l'Agenzia delle entrate – Riscossione di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Nella proroga è anche compreso il blocco dei pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica laddove, a seguito di verifica, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, risultino debiti erariali di importo superiore a 5.000 euro.



2. CRISI D'IMPRESA, IL VENDITORE DETRARRÀ L'IVA AL MOMENTO DI APERTURA DELLA PROCEDURA CONCURSUALE

Da quanto emerge dalle prime bozze del decreto Sostegni-bis, il Governo è orientato ad accogliere la richiesta avanzata a più riprese di provvedere alla modifica definitiva della disciplina Iva in tema di note di variazione, fissandone la decorrenza solo dalla successiva entrata in vigore.

La disciplina Iva sull'argomento diventerà la seguente: quando un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente all'annotazione nel registro delle vendite viene meno (o se ne riduce la base imponibile) a causa del mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente, il cedente/prestatore ha diritto di portare in detrazione l'Iva corrispondente alla variazione, inserendola nel registro acquisti a partire – **ed in questo consiste la novità – dalla data in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale**. Oppure dalla data del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato ex articolo 67, comma 3, lettera d), legge fallimentare.

Inoltre permane la possibilità di emettere la nota di variazione in caso di procedure individuali esecutive rimaste infruttuose.

3. FONDO PERDUTO, ARRIVA IL BIS E RAFFORZA GLI AIUTI SUL 2021

Il nuovo giro di aiuti a fondo perduto in arrivo con il bis del decreto "sostegni" vale 14 miliardi, e resta ancorato alle perdite di fatturato. Ma offre ai beneficiari un doppio movimento.

Il primo è una replica secca dell'aiuto prodotto dal primo decreto, **misurato dalla perdita media mensile maturata fra 2020 e 2019**, e determina quindi aiuti per 11,1 miliardi. Il secondo invece aggiorna il periodo di riferimento dei calcoli, spostandolo in avanti di tre mesi con inizio al 1° aprile 2020 e fine al 31 marzo 2021.

Se il nuovo parametro, *basato sempre sulla perdita media mensile e sulle percentuali decrescenti all'aumentare del fatturato pre-crisi (dal 60% fino a 100mila euro al 20% fra 5 e 10 milioni)* produrrà una cifra maggiore, chi avrà fatto domanda otterrà la differenza. Questo secondo movimento muoverà assegni (o crediti d'imposta, come sempre a scelta dell'interessato) per 2,99 miliardi. E servirà a venire incontro a chi è stato colpito dalle chiusure anti-pandemia di quest'anno, fin qui ignorate dagli aiuti pubblici.

Entrambi i giri di nuovi aiuti riguardano, come accaduto a marzo, le partite Iva fino a 10 milioni di euro che nei periodi di riferimento abbiano registrato una perdita di almeno il 30 per cento.



Studio Ghiretti Commercialisti Associati

Accanto all'impianto ormai abituale che prova a compensare parzialmente la perdita di fatturato, però, le bozze del nuovo decreto dedicano un'attenzione importante alle misure per affrontare i costi fissi delle imprese e sostenerne la liquidità.

Al primo obiettivo rimandano soprattutto i 2,26 miliardi che le norme in bozza dedicano alla replica del **credito d'imposta sui canoni di locazione**, esteso per i mesi da gennaio a maggio di quest'anno *a tutti gli esercizi commerciali e le aziende che superano la soglia di perdite che dà diritto all'aiuto a fondo perduto*. Alla stessa platea dei destinatari del fondo perduto è applicata poi l'esenzione dall'acconto Imu (216 milioni) che sarà introdotta con emendamento al Sostegni-1 insieme all'esenzione fino al 31 dicembre dal canone unico per l'occupazione di suolo pubblico (165 milioni).

4. RIVALUTAZIONE DEI BENI, L'INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE E LE SANZIONI

L'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario una norma che permette alle imprese, che nella redazione del bilancio *non adottano i principi contabili internazionali, di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni*, con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, e che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione può essere solo civile ovvero, **attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva del 3 per cento, anche fiscale**. E' ammesso anche il così detto "riallineamento" del minor valore fiscale al maggior valore civile, sempre attraverso il pagamento della predetta imposta sostitutiva.

Evidenziando che la rivalutazione o il riallineamento devono essere eseguiti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, da un punto di vista soggettivo è il caso di evidenziare che la norma può essere sfruttata da tutte le imprese, ivi comprese le società di persone e le imprese individuali, indipendentemente dalla contabilità adottata

L'articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, stabilisce che sul maggior valore attribuito ai beni oggetto di rivalutazione, che *possono essere rivalutati anche separatamente ossia senza raggruppamenti in categorie omogenee*, con l'adozione di uno dei metodi permessi, ovvero sulla differenza di riallineamento, va pagata un'imposta sostitutiva, dell'Irpef o dell'Ires nonché dell'Irap, nella misura del 3 per cento sia che i beni siano ammortizzabili che non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva va versata, anche in compensazione, in un massimo di tre rate di pari importo, la prima con scadenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei successivi periodi d'imposta.



5. PROROGA MORATORIA MUTUI E FINANZIAMENTI

La scadenza delle iniziative introdotte con il decreto Liquidità dello scorso anno viene spostata da fine giugno a fine dicembre. E, soprattutto, per i prestiti sopra i 30 mila euro le durate vengono prolungate da 6 a 8 e fino a 10 anni.

Per quanto riguarda le moratorie garantite dallo Stato possono continuare la sospensione fino a fine anno **ma solo relativamente alla quota capitale**, mentre da luglio è necessario ricominciare a pagare gli interessi.

E ancora: toccherà all'impresa fare esplicita richiesta di proroga alla banca e non sarà quindi più un meccanismo automatico come avvenuto sinora.

Il capitolo prestiti garantiti si arricchisce di dettagli che ne rendono un po' più oneroso l'utilizzo. Chi vuole un finanziamento entro i 30 mila euro deve sapere che dal primo luglio non avrà più la garanzia al 100 per cento, ma al 90 per cento. Così anche i finanziamenti sopra i 30 mila euro possono essere richiesti per periodi fino a 8 anni, ma a quel punto la garanzia scende dal 90 al 70 per cento e cala fino al 60% per le durate fino a 10 anni. Chi ha già un prestito in essere e lo vuole prolungare potrà farlo pagando un premio di queste.

È previsto, inoltre, di nuovo l'accesso al fondo Gasparrini per prorogare le moratorie sui mutui per le famiglie allargandone la portata anche alle partite Iva e l'importo del finanziamento fino a 400 mila euro fino al 31 dicembre del 2021.

6. CESSIONE CREDITI IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0

I crediti d'imposta maturati dalle imprese per investimenti in beni strumentali previsti dal piano Transizione 4.0 potranno beneficiare della facoltà di cessione alle banche. La novità arriva dalle commissioni Bilancio e Finanze con l'approvazione di due emendamenti al DL Sostegni. L'obiettivo è garantire liquidità alle imprese consentendo di monetizzare i crediti d'imposta maturati con gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali (come i software). Tra i beni strumentali il cui acquisto è incentivato sono inclusi sia quelli 4.0 (ex iper ammortamento) sia quelli tradizionali (ex superammortamento). La cedibilità, che scatterà dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL e durerà fino al 31 dicembre 2022, non si applica ai crediti d'imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione e a quelli per le spese in formazione 4.0. Per rendere operativa la cessione sarà necessario un provvedimento delle Entrate.



7. BONUS ORDINARIO INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI

Torniamo sull'argomento in quanto ci appare non adeguatamente enfatizzato dalla stampa specializzata e dai media; il bonus ordinario per investimenti in beni strumentali spetta a prescindere dalle ben più restrittive condizioni applicate alla transizione 4.0.

Allegiamo quindi un prospetto di facile lettura nel quale sono contenute le tipologie di beni, le aliquote di bonus, e la possibilità di fruizione

Beni ordinari		
· beni materiali	10% del costo	investimenti fino a 2 milioni
· strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile	15% del costo	
· beni immateriali	10% del costo	investimenti fino a 1 milione
Fruibilità		
Beni ordinari acquistati tra il 16/11/20 e il 31/12/21	anno di entrata in funzione	1 quota annuale o 3 quote annuali di pari importo
Beni ordinari acquistati tra il 1/1/22 e il 31/12/22	anno di entrata in funzione	3 quote annuali di pari importo

Sotto l'aspetto tributario, è previsto dall'art. 1, comma 1059 della Legge di bilancio 2021 che il bonus **non concorra alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile Irap.**

Esso inoltre non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (di cui all'[articolo 61](#) ed all'[articolo 109](#), comma 5, del Tuir).

Lo studio è a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti